

INPS, Assegno temporaneo

Cos'è

L'assegno temporaneo è una **prestazione transitoria, prevista dal 01/07/2021 al 31/12/2021**, destinata alle famiglie in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ogni figlio minore di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo.

La misura, finalizzata a dare un sostegno immediato alla genitorialità e alla natalità, è stata adottata in attesa dell'attuazione dell'assegno unico e universale che dovrà riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli.

A chi è rivolto

L'assegno spetta ai nuclei familiari con figli minori a carico che non hanno diritto all'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF):

- lavoratori autonomi;
- disoccupati;
- coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
- titolari di pensione da lavoro autonomo;
- nuclei che non hanno uno o più requisiti per godere dell'ANF.

Come funziona

Quanto spetta

L'assegno viene erogato in funzione del numero dei figli e in misura decrescente all'aumentare del livello di ISEE (fino ad azzerarsi a 50.000 euro di ISEE). In particolare:

- **l'importo mensile** spettante al nucleo familiare è differente a seconda che nel nucleo siano presenti uno o due figli minori oppure almeno tre figli minori. In quest'ultimo caso l'importo è maggiorato del 30%;
- **l'importo spetta in misura piena per ISEE fino a 7.000** (167,5 euro per ciascun figlio, che diventano 217,8 in caso di nuclei numerosi) per decrescere fino alla soglia massima di 50.000 euro di ISEE.

Gli importi dell'assegno sono inoltre maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità presente nel nucleo, così come classificata ai fini ISEE (medio, grave e non autosufficiente). Esempi:

- nucleo familiare composto da due figli minori, con ISEE fino a 7.000 euro, l'importo spettante sarà pari a 335 euro (167,5 x 2);
- nucleo familiare composto da tre figli minori, di cui uno disabile, con ISEE pari a 15.000 euro, l'importo spettante complessivamente è pari a 376,7 euro [(108,9 x 3) + 50].

Nel caso in cui il nucleo familiare risulti già **titolare di Reddito di Cittadinanza**, l'assegno temporaneo viene calcolato sottraendo dall'importo teorico spettante la quota di Reddito di Cittadinanza relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare.

L'assegno temporaneo è pagato mensilmente dall'INPS sulla base della domanda presentata, con le seguenti **modalità**:

- accredito su conto corrente;
- bonifico domiciliato presso l'ufficio postale;
- carta di pagamento con IBAN ;
- libretto postale intestato al richiedente.

Il pagamento è effettuato al genitore richiedente che convive con il minore. Nell'ipotesi di genitori separati legalmente ed effettivamente o divorziati con affido condiviso disposto con provvedimento del giudice ai sensi della legge 54/2006, l'assegno può essere diviso al 50% tra i due genitori (salvo accordo tra gli stessi per il pagamento dell'intero importo al genitore richiedente che convive col minore). A tal fine l'altro genitore dovrà procedere al completamento della domanda per indicare l'opzione scelta.

Domanda

REQUISITI

Il richiedente l'assegno temporaneo, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, deve essere in possesso di **tutti i seguenti requisiti:**

- 1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- 2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- 3) essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età;
- 4) essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
- 5) essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato ai sensi dell'articolo 7, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (ISEE minorenni).

L'assegno è compatibile con le attuali misure assistenziali a sostegno della famiglia e col Reddito di Cittadinanza.

Come fare domanda

La domanda può essere presentata a partire dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 attraverso i seguenti canali:

- portale web, utilizzando l'apposito servizio online raggiungibile direttamente dalla homepage del portale INPS, accedendo tramite le proprie credenziali;
- Contact Center integrato, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164 164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Per le domande che saranno presentate entro il 30 settembre 2021 l'assegno temporaneo sarà riconosciuto dal mese di luglio 2021. In caso di presentazione successiva, la prestazione sarà riconosciuta a partire dal primo giorno del mese di presentazione della domanda.

Non potranno essere accolte domande per le quali la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) non è stata presentata e dunque non è possibile rinvenire un ISEE attestato, ovvero l'ISEE è scaduto o ancora delle DSU nelle quali non è presente il minore per il quale l'assegno è richiesto. Nel caso in cui l'ISEE che rechi le omissioni e/o difformità del patrimonio mobiliare o del reddito, la domanda di assegno temporaneo non potrà essere istruita e dovrà procedersi alla regolarizzazione (presentando idonea documentazione per dimostrare la completezza e veridicità dell'ISBE; presentando una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte; rettificando la DSU, con effetto retroattivo, qualora sia stata presentata tramite CAF e quest'ultimo abbia commesso un errore materiale).

In via transitoria, per le domande di assegno presentate entro il 30 settembre sarà possibile presentare la DSU anche successivamente alla domanda, purché entro la stessa data del 30 settembre.

In caso di variazione del nucleo familiare dell'assegno dovrà essere presentata una DSU aggiornata entro due mesi dalla data della variazione. Dal mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione ISBE aggiornata la prestazione decade d'ufficio, pertanto è necessario presentare una nuova domanda di assegno temporaneo il cui importo terrà conto della nuova composizione del nucleo.

I beneficiari di Reddito di Cittadinanza non dovranno presentare domanda, la quota spettante di assegno sarà corrisposta automaticamente dall'INPS sulla carta di pagamento RDC.